

27  
12



N. 287/2015

# COMUNE DI CAMPOREALE

## PROVINCIA DI PALERMO

### DETERMINA DIRIGENZIALE II SETTORE

N. 12481 **Oggetto:** Impegno di spesa per ricovero disposto dal TM della minore R.A. presso comunità Alloggio "Linus" di Alcamo anno 2015.  
**Del 13 DIC. 2014 CIGZ9912D73C6**

#### SITUAZIONE CONTABILE

BILANCIO	
CODICE 1100103	Cap. PEG 5770.10
PREVISIONE INIZIALE	€
AGGIUNTI	€
SOMME IMPEGNATE	€
SOMME IMPEGNATE CON LA PRESENTE	€
SOMME DISPONIBILE	€

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaquattordici, il giorno **13 DIC. 2014** dei mese di  
Comune,

in Camporeale, nei locali del

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

#### PREMESSO:

- **Che** con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30.12.2014 di immediata esecutività è stato approvato il bilancio di previsione 2014 e il pluriennale 2014/2016 ;
- **Che** con determina sindacale n.20 del 31/12/2014 il Sindaco ha attribuito all'Avv. Ernesto Amaducci le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
- **Che** con determina dirigenziale n. 12.323 del 30/11/2011 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento Amato Maria Benedetta
- **Ritenuta** la competenza del responsabile del II settore a provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto, propone di adottare la seguente determinazione:

- **Che** il Tribunale per i Minorenni di Palermo con decreto n. 302/2013 reg. V.G. ha disposto l'inserimento presso la Comunità "La Coperta di Linus" di Alcamo gestita dall'Ente "Opere Pie Riunite Pastore S. Pietro" a far data dal 17/10/2013 della minore R.A., nata ad . il .;
  - **Accertato che** non sono intervenute altre disposizioni da parte del TM di Palermo e che va garantita la prosecuzione del ricovero ;
  - **Visto** il DP.Reg 4 giugno 1996 che approva gli schemi di convenzione tipo e in particolare lo schema di convenzione indicato nell'allegato G che regolano i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di comunità alloggio per minori;
  - **Che occorre** predisporre lo schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti;
  - **Considerato** che si tratta di spesa obbligatoria per legge e che comunque si deve procedere all'impegno di spesa;
  - **Che** l'ente "Opere Pie Riunite Pastore – S.Pietro" si trova in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72 e successive modifiche;
- Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere al relativo impegno di spesa per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 nel rispetto dei parametri fissati dalla Regione con proprio decreto D.D.G. n.1129/S6 del 06/06/2012 con rivalutazione e adeguamento Istat per l'importo complessivo di €30.283,50 di cui €19.307,20 per compenso fisso, €10.094,25 per retta giornaliera e €882,05 per presunto incremento ISTAT;
- **Visto il CIG Z9912D73C6;**
  - **Visto** il D.P.Reg. del 4 giugno 1996 n.158;
  - **Visto** lo schema di convenzione;
  - **Vista** la legge 22/86;
  - **Visto** l'art. 183 del D.Lgs 267/2000.

#### DETERMINA

- **Approvare** l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante ed sostanziale del presente atto;
- **Impegnare** la somma complessiva di €30.283,50 di cui €19.307,20 per compenso fisso, € 10.094,25 per retta giornaliera e € 882,05 per presunto incremento ISTAT per il ricovero della minore R. A. presso la "Comunità Alloggio "La Coperta di Linus" gestita dall'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro" di Alcamo per il periodo dall'01 /01/2015 al 31/12/2015;
- **Imputare** la somma complessiva di €30.283,50 al cod. 1.10.01.03 Cap Peg 5770-10 esercizio 2015 Voce: "Ricovero minori con decreto del Tribunale";
- **Ai fini e per gli effetti** dell'adempimento delle norme in materia di pubblicità di cui gli artt. 9, 23, 37 del D.lvo n. 33/2013 si richiede all'ufficio Albo Pretorio on-line l'inserimento, per il presente provvedimento, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di questo Ente;
- **Trasmettere** al servizio economico finanziario la presente determinazione per gli adempimenti di competenza;
- **Trasmettere** al servizio economico finanziario la presente determinazione per gli adempimenti di competenza;
- **Dare atto** di liquidare successivamente, il compenso dovuto mediante apposito provvedimento di liquidazione;

**Il responsabile unico del procedimento**  
Amato Maria Benedetta

**IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**  
Avv. Ernesto Amaducci



**COMUNE DI CAMPOREALE**  
**PROVINCIA DI PALERMO**



Rep. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE. PER REGOLARE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI E GLI ENTI GESTORI DI COMUNITA' ALLOGGIO PER I MINORI.**

**(EX D.P. REG.4 GIUGNO 1996, N. 158- ALLEGATO G)**

L'anno duemila ..... addi ..... del mese di.....

**TRA**

L'Amministrazione Comunale di Camporeale Codice Fiscale n. 80016380828, d'ora in avanti designata con il termine " Ente Locale", per la quale interviene l' Avv. Ernesto Amaducci nella sua qualità di Responsabile del II Settore, abilitato all'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 con determina sindacale n.20 del 31/12/2014;

**E**

L'Ente Assistenziale " **Opere Pie Riunite Pastore – S.Pietro** ", con sede legale in Alcamo P.zza Ugo De Carolis,6 d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente", rappresentato dal Dr Gaetano Adamo , in qualità di Direttore Dirigente del predetto ente, gestore della seguente Comunità-alloggio per minori denominata " **La Coperta di Linus** " sita in Alcamo via Barone di San Giuseppe ,19 autorizzata ai sensi dell'art. 26 della L.R. 22/86 al n.1703 dell'albo regionale degli Enti assistenziali pubblici e privati a svolgere attività assistenziale a favore di minori per una ricettività di n. 10 unità, con DG. n. 896 del 17/04/2003 serv. 7 unità operativa.2

Vista la determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale si è approvato lo schema di convenzione

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESO**

**ART.1**

L'ente contraente si obbliga ad ospitare nelle comunità alloggio in presenza indicata, avente le caratteristiche appresso specificate, n.1 minore di sesso femminile, su n.10 posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

**ART.2**

La comunità- alloggio ha la capacità ricettiva di n. 10 posti.  
Nelle comunità alloggio possono,eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità, previo nulla osta del competente tribunale al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

### **ART.3**

La comunità alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della regione 29 giugno 1988.

### **ART.4**

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato :

- N. 1 responsabile ;
- N. 4 educatori professionali;
- N. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di convenzione o consulenza (prestazione professionale), n.1 assistente sociale, n.1 infermiere professionale;

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto dell'immissione in servizio del personale, si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza dei minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

### **ART.5**

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

### **ART. 6**

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;

- il collocamento in attività lavorative di apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc. ).

#### **ART.7**

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità;

#### **ART.8**

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

#### **ART.9**

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'ente contraente.

#### **ART.10**

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente per territorio.

#### **ART.11**

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vite individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto della scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà, è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### **ART.12**

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.579,25 per ogni posto ad esso riservato, con liquidazione bimestrale posticipata con le effettive presenze e corredate da idonea documentazione attestante il rispetto del CCNL o gli obblighi connessi alle prestazioni;  
Gli enti gestori di comunità alloggio dovranno, inoltre, allegare elenco ove previsto del sussidio giornaliero corrisposto ai minori;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € 27,15 comprensiva del sussidio ove previsto da corrispondere al minore, di cui al presente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, con liquidazione bimestrale posticipata;
- c) l'Ente si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e dell'art. 2 L.R. 15/2008 e pertanto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e il responsabile della gestione dello stesso.

#### **ART.13**

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art.12 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo ( personale, locali ,vitto,etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo, sulla base dell'adeguamento disposto con apposito decreto del D.G. dell'assessorato Regionale di competenza.

#### **ART.14**

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dell'ente locale e in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento della finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

#### **ART.15**

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dalla dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, salvo quanto prescritto dal precedente art.14.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'Amministrazione Comunale può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

La presente convenzione si intende risolta con la dimissione del minore. L'Ente contraente si impegna a relazionare entro la fine dell'anno lo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

#### **ART.16**

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n.22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.
- Dichirazione ai sensi della L.445/2000 sul rispetto delle norme di cui al Dlgs 81/2008 e smi.

#### **ART.17**

L'Ente contraente autorizza i trattamenti dei dati di cui al Dlgs 196/03.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

#### **ART.18**

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Palermo.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appreso.

IL DIRETTORE

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE


**SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE**

VISTA, la regolarità contabile del provvedimento retroscritto;

- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio nel medesimo indicato:

Li ~~19 DIC. 2014~~

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal \_\_\_\_\_ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

\_\_\_\_\_